



FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI ESTERO

Finanziamento all'esportazione

La banca anticipa, totalmente o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti dell'estero, in relazione a forniture di merci o servizi già effettuati o ancora da effettuare.

Finanziamento all'importazione

Prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di una importazione o di un servizio dall'estero.

Finanziamento non correlato

Accordato dalla banca ad un cliente senza che ci sia una correlazione con una transazione commerciale con l'estero. I finanziamenti possono essere erogati in divisa od in Euro. I finanziamenti sono erogati di norma nel breve termine, con scadenza cioè entro diciotto mesi.

Il cliente si impegna a restituire l'importo finanziato con l'eventuale introito dall'estero o comunque alla scadenza fissata oltre agli interessi maturati.

I **rischi** principali delle operazioni di finanziamento estero riguardano:

- il rischio di Paese: insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.);
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- per i finanziamenti a tassi fissi, l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso durante la vita del finanziamento stesso;
- per i finanziamenti a tasso variabile, la possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- il rischio di cambio per le operazioni in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- il rischio di merce non conforme nell'operazione di credito documentario o lettera di credito Stand-by o garanzie internazionali causa dell'autonomia degli strumenti rispetto al contratto commerciale sottostante. La banca è tenuta al pagamento nei confronti del beneficiario per l'importo massimo della garanzia in presenza di documentazione conforme;
- ordinamenti giuridici diversi da quello italiano.

Finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96

L'operatività in finanziamenti estero può essere assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Cherry Bank opera con il Fondo e, in caso di richiesta da parte dell'impresa Cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La finalità del Fondo è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia o la controgaranzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul



territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall'Unione Europea.

Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

L'operatività in finanziamenti estero è ammessa all'assistenza del Fondo qualora sia direttamente finalizzata all'attività d'impresa a fronte di investimenti.

Si considerano come investimenti, gli investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).

Le informazioni relative alle modalità di accesso al Fondo sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI	COSTI
Accensione/Proroga/Estinzione finanziamenti	€ 12,00
Commissioni d'intervento	1,75% minimo € 4,00
Estinzione anticipata	Nel caso in cui, alla data di estinzione anticipata e/o di trasformazione prima della scadenza e previo accordo fra le parti, il tasso del finanziamento in essere fosse maggiore di quello di mercato riferito alla stessa divisa, verrà applicata una penale calcolata sulla differenza fra i due tassi e fino alla scadenza originariamente prevista.
minimo	€ 50,00
Conversione divisa anticipi e finanziamenti	€ 50,00
Tassi sui finanziamenti in divisa/Euro	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti grandezze: -Parametro d'indicizzazione: sui finanziamenti in Euro: Euribor; sui finanziamenti in divisa: Libor della rispettiva divisa; se il valore del parametro d'indicizzazione fosse negativo, quest'ultimo verrà arrotondato a zero punti percentuali; -Spread: massimo applicabile 7,00%
Richiesta di informazioni bancarie su nominativi esteri	€ 50,00 oltre reclamate
Rimborso spese per fax disposto da clienti	€ 10,00
Rimborso spese telefoniche:	
Italia	€ 10,00
Europa "area Euro"	€ 15,00
Altri paesi	€ 20,00
Rimborso spese per spediz. a mezzo corriere DHL (estero) - peso 500 gr.	€ 12,50 oltre reclamate



Rimborso spese per spediz. a mezzo corriere SDA (Italia) - peso 500 gr.	€ 10,00 oltre reclamate
Commissione Onnicomprensiva	0,50 % trimestrale
CONDIZIONI DI VALUTA	
Finanziamenti in Euro erogazione / estinzione / proroghe	Val. compens. (data esecuz.)
Finanziamenti in divisa erogazione / estinzione / proroghe	Val. compens. (spot)

In ogni caso al momento della stipula i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank Spa (www.cherrybank.it).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il cliente può dover sostenere costi relativi a servizi eventualmente prestati da soggetti terzi:

- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula.
- **Spese Consorzio Fidi:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula.
- **Commissioni Consorzio di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente al Consorzio di Garanzia alla stipula.

RECLAMI

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

- a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;



b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA

Cambio (denaro/lettera):	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altradivisa. Il cambio denaro è quello a cui la banca compra una divisa, il cambio lettera quello a cui la banca vende una divisa.
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.
Prestazione prevista del credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.